

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING POLICY)

## PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto disposto:

- dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- dall’art. 54bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dall’art. 1 della Legge 30 novembre 2017 n. 179;

- dalla determinazione dell’ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 rubricata “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;

- dal Regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*), approvato nell’Adunanza del 30 ottobre 2018, entrato in vigore il 4 dicembre 2018, come modificato dalla Delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019.

Nel presente Regolamento sono contenute le indicazioni per inoltrare le segnalazioni di fatti, atti, irregolarità, verificatisi all’interno della More Service s.r.l. a socio unico, quale società in house dell’Università di Modena e Reggio Emilia, da parte del personale dipendente che ne sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La finalità del Regolamento è di favorire all’interno della More Service s.r.l. una cultura di controllo e contrasto dell’illegalità, garantendo l’anonimato ed il divieto di discriminazione nei confronti dei dipendenti che segnalino eventuali condotte illecite.

## Art. 1

### Definizioni

1. Il whistleblower è il dipendente che segnala illeciti cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
2. Il whistleblowing consiste nell’attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini del presente Regolamento il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere, per sé o per altri, vantaggi privati.



s.r.l. a socio unico • Viale A. Allegri 13 • 42121 Reggio Emilia  
tel. 0522 522521 • fax 0522 522512 • [moreservice@open.legalmail.it](mailto:moreservice@open.legalmail.it)  
P. IVA E C.F. 02385710351 • REA-RE 276661  
[moreservice.org](http://moreservice.org)

## Art. 2

### **Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione (c.d. Whistleblower)**

Le presenti disposizioni si applicano a tutti coloro che lavorano presso la More Service s.r.l.: dipendenti, collaboratori, consulenti e tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa per conto della stessa società che abbiano assistito ad azioni/comportamenti e/o omissioni illecite o di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

## Art. 3

### **Oggetto della segnalazione**

1. Possono formare oggetto di segnalazione le azioni/comportamenti e/o omissioni:
  - a) poste in essere in violazione delle norme che disciplinano i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
  - b) poste in essere in violazione dei codici di comportamento nazionale e/o aziendale o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
  - c) che configurino un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
  - d) da cui venga in evidenza un mal funzionamento della società More Service s.r.l. a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
  - e) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società di appartenenza;
  - f) suscettibili di arrecare un pregiudizio d'immagine a questa Società.
2. Le azioni/comportamenti e/o omissioni illecite segnalate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro".

## Art. 4

### **Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione**

La segnalazione non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale.

## Art. 5

### **Contenuto della segnalazione**



s.r.l. a socio unico • Viale A. Allegri 13 • 42121 Reggio Emilia  
tel. 0522 522521 • fax 0522 522512 • [moreservice@open.legalmail.it](mailto:moreservice@open.legalmail.it)  
P. IVA E C.F. 02385710351 • REA-RE 276661  
[moreservice.org](http://moreservice.org)

1. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta;
- b) l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto illecito attivo o omissivo da denunciare;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- d) il nominativo/i di colui o coloro cui potrebbe essere presuntivamente imputato il fatto lesivo;
- e) ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della More Service s.r.l. prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e siano rese con dovizia di particolari; siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.

#### Art. 6

#### **Modalità della segnalazione**

Ogni segnalazione deve essere tassativamente resa secondo il modello predisposto da questa Società e messo a disposizione sul sito internet della More Service s.r.l. (scaricabile all'indirizzo [www.moreservice.org](http://www.moreservice.org), sezione TRASPARENZA, nell'area denominata "Statuto e Regolamenti").

Una volta compilato l'apposito modulo, la segnalazione può essere presentata:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica:  
[moreservice.segnalazioni@open.legalmail.it](mailto:moreservice.segnalazioni@open.legalmail.it);

- a mezzo posta interna/consegna a mano. Qualora la segnalazione venga trasmessa per posta interna, deve essere contenuta in busta sigillata indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della More Service s.r.l., presso La Segreteria di More Service s.r.l., Viale Allegri, 13, 42121, Reggio Emilia, recante la scritta in evidenza "RISERVATA/PERSONALE".

Detta busta dovrà essere a sua volta chiusa in una busta ulteriore che, una volta protocollata, verrà trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Quest'ultimo sarà provvisto di un registro sul quale provvederà ad annotare l'identità del segnalante corrispondente al numero di protocollo riportato sulla busta contenente la segnalazione. Lo



s.r.l. a socio unico • Viale A. Allegri 13 • 42121 Reggio Emilia  
tel. 0522 522521 • fax 0522 522512 • [moreservice@open.legalmail.it](mailto:moreservice@open.legalmail.it)  
P. IVA E C.F. 02385710351 • REA-RE 276661  
[moreservice.org](http://moreservice.org)

stesso numero di protocollo sarà riportato – da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione - su tutta la documentazione relativa alla segnalazione, compresa la segnalazione stessa, avendo cura di eliminare dalla documentazione qualsiasi elemento relativo all'identità del segnalante.

#### Art. 7

##### **Gestione della verifica della segnalazione**

Ad ogni segnalazione sarà assegnato un codice identificativo, composto da un numero progressivo seguito dall'anno.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione di personale esterno alla Società dallo stesso individuato.

Qualora dall'istruttoria emergano gravi indizi di fondatezza della segnalazione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- 1) presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente;
- 2) comunicare l'esito al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, affinché prenda i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore Unico della società per i provvedimenti necessari a tutela della stessa.

#### Art. 8

##### **Comunicazione esito segnalazione al segnalante (whistleblower)**

Al termine della procedura il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione procederà a dare comunicazione al whistleblower dell'esito della propria segnalazione.

#### Art. 9

##### **Tutela del segnalante (whistleblower) e diritto di accesso**

1. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante è protetta, anche nei rapporti con i terzi cui la Società More Service s.r.l. dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.
2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e tutti coloro che sono stati delegati dal Responsabile nell'espletamento dell'attività istruttoria devono, pertanto, garantire il rispetto dell'anonimato del soggetto segnalante. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.



s.r.l. a socio unico • Viale A. Allegri 13 • 42121 Reggio Emilia  
tel. 0522 522521 • fax 0522 522512 • [moreservice@open.legalmail.it](mailto:moreservice@open.legalmail.it)  
P. IVA E C.F. 02385710351 • REA-RE 276661  
[moreservice.org](http://moreservice.org)

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante può essere rilevata solo:

- con il consenso esplicito del segnalante;
- qualora la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente necessaria per la difesa del segnalato.

4. La segnalazione non è soggetta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

#### Art. 10

### **Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante**

Non è tollerata alcuna forma di ritorsione o misure discriminatorie nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione.

Tra le misure discriminatorie vanno ricomprese misure disciplinari, molestie o ritorsioni che determinino condizioni di lavoro inaccettabili. Il dipendente che ritiene di essere oggetto di misure discriminatorie a seguito di una segnalazione può informare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il quale provvederà, ove confermato, a ripristinare le normali condizioni di lavoro.

#### Art. 11

### **Responsabilità del segnalante**

Il presente protocollo lascia inalterata la responsabilità penale del dipendente che segnali illeciti nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del Whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

#### Art. 12

### **Obblighi del personale della More Service s.r.l.**

Tutto il personale dipendente della More Service s.r.l. è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e/o ai soggetti dallo stesso delegati nell'espletamento dell'attività istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

1. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dai soggetti dallo stesso delegati ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.



s.r.l. a socio unico • Viale A. Allegri 13 • 42121 Reggio Emilia  
tel. 0522 522521 • fax 0522 522512 • [moreservice@open.legalmail.it](mailto:moreservice@open.legalmail.it)  
P. IVA E C.F. 02385710351 • REA-RE 276661  
[moreservice.org](http://moreservice.org)